

CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Tunnel Subportuale di Genova – Lotto B nell'ambito dei Progetti Speciali Genova di cui all'Accordo del 14.10.2021 stipulato tra ASPI, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Codice Appalto n. – Codice CIG n. – Codice CUP n. – Commessa n. – Contratto SAP n.

TRA

“**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito per brevità anche “ASPI”), in persona di (C.F. ...), nella sua qualità di *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

..... con sede e domicilio legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. in persona del/della Sig. / Sig.ra (C.F. ...), nella qualità di *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) con l'Impresa, avente sede legale in, alla Via, iscritta nel Registro delle Imprese di - Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n. (Mandante) / (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)

Codice fornitore

di seguito anche definiti congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO:

- che ASPI è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) (di seguito, per brevità, anche “Concedente”) per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A10;
- che in data 24 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra MIT e ASPI l'Atto Aggiuntivo n. I alla Convenzione unica del 2007, divenuto efficace con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 498 del 31 dicembre 2013 registrato dalla Corte dei Conti il 29 maggio 2014;
- che in data 22 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra il MIT e ASPI l'Atto Aggiuntivo n. II alla Convenzione Unica del 2007, divenuto efficace con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 128 del 16 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti in data 31 maggio 2018;

- che in data 21 marzo 2022 è stato sottoscritto il III Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12 ottobre 2007, approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora MIT) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 72 del 23 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2022 al prot. n. 620;
- che l'intervento di realizzazione del Tunnel rientra nell'ambito dei "Nuovi interventi inseriti con il III Atto Aggiuntivo alla convenzione, relativi al miglioramento della viabilità di Genova" di cui all'art. 2, comma 2 lettera E.5.1;
- che il Tunnel Subportuale è altresì incluso nel Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 109/2018, approvato con decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, così come successivamente aggiornato con decreto n. 1 del 28/02/2020, decreto n. 5 del 15/07/2021 e decreto n.5 del 12/08/2022;
- che in data 04.03.2024 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità per la realizzazione del Tunnel Subportuale urbano di attraversamento della città di Genova (Lotto A e Lotto B) nell'ambito dell'accordo con Regione Liguria, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Comune di Genova;
- che in data 12.03.2025 è stato sottoscritto l'addendum al suddetto Protocollo di Legalità su indicazione del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari;
- che in data 20.12.2025 si è proceduto alla validazione del progetto inerente ai lavori indicati in epigrafe;
- che con Decreto Direttoriale n. 1/2026 del 02/01/2026 il Concedente ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto, con la prescrizione, tra l'altro, di provvedere all'affidamento dei medesimi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici;
- che ASPI, in ottemperanza a quanto prescritto dal suddetto provvedimento amministrativo, ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. del, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori;
- che, a seguito dell'anzidetta procedura, è risultato/a aggiudicatario/a (di seguito, anche, "Appaltatore") che ha presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;
- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente contratto // *[in alternativa, in caso di aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del codice: che, ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell'Appaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lex specialis di gara];*
- / *[eventuale, in caso di R.T.I.]* con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... in data .../.../... per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa ..., conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa

compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, fino all'estinzione di ogni rapporto; /

- / *[eventuale, nel caso di consorziate esecutrici]* il Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la società "...", con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la società "...", con sede legale in, Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del contratto, ivi incluso l'offerta vincolante di acquisto con il Fornitore della TBM di tipo "HydroShield", coerente con le milestone indicate nell'allegato D al CSA – Milestones Contrattuali. *[In alternativa, qualora l'Appaltatore optasse per il riutilizzo di una TBM già esistente]* che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del contratto, ivi inclusa la documentazione attestante la disponibilità della macchina e l'offerta vincolante di remanufacturing con l'Original Equipment Manufacturer;
- che in data il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- che nel presente contratto con il termine "Codice" si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
- che nel presente contratto con il termine "Lavori" si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisoria, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
- che nel presente contratto con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che l'applicazione del regime del c.d. "split-payment" (di cui al successivo art. "PAGAMENTI") ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe (**Lotto B** del Tunnel Subportuale di Genova).

Tali lavori consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- la realizzazione delle opere provvisorie propedeutiche allo scavo dei pozzi di imbocco di ponente (S. Benigno) (IB001) e di Levante (V.le Brigate P.) (IB002);
- lo scavo dei pozzi stessi (IB001 - IB002);

- la predisposizione delle opere provvisorie necessarie al ripristino temporaneo della viabilità dell'area interessata dall'intervento (PO003 - PO004 - IN01C);
- la realizzazione della sottostazione elettrica AT/MT di alimentazione della TBM (CO006);
- la realizzazione del cunicolo slurrydotto per il collegamento tra il sito di scavo e il sito di trattamento e il piazzale di cantiere della colmata Concenter, sito di trattamento e stoccaggio del materiale di smarino proveniente dallo scavo TBM (TS002 - SL000).
- lo scavo con TBM delle due canne e il relativo rivestimento in conci prefabbricati (GN01N - GN01S);
- l'impermeabilizzazione dei conci prefabbricati (GN01N - GN01S);
- la realizzazione dei bypass e del loro rivestimento (BY001÷ BY007 e BY00T);
- la conterminazione e il riempimento di calata Giaccone e la gestione dei cumuli di stoccaggio (OM006);
- il carico del materiale di scavo sui mezzi marittimi dell'Appaltatore della "Nuova Diga" (BT000);
- il monitoraggio delle opere, degli edifici e delle infrastrutture interferite (GE000 - GE001);
- tutte le strutture e le opere necessarie al lancio della TBM all'imbocco Ovest e al suo arretramento dall'imbocco Est (GN01N - GN01S);
- l'allestimento e la gestione dei cantieri di Calata Concenter, San Benigno e Viale Brigate Partigiane (CO001, CO004 e CO005).
- la realizzazione del getto del rivestimento in calcestruzzo di seconda fase (GN01N - GN01S);
- la realizzazione della soletta del cavedio di ventilazione (GN01N - GN01S);
- la realizzazione del riempimento dell'arco rovescio delle gallerie principali (GN01N - GN01S) e la realizzazione delle vasche idrauliche di stoccaggio degli sversamenti (OI002 - OI003) e la rete di drenaggio di piattaforma (DP000);
- la realizzazione dell'allestimento delle gallerie in termini di finiture, pacchetto stradale, segnaletica, impianti (GN01N- GN01S);
- la realizzazione delle strutture a servizio dell'impiantistica, come la Cabina elettrica (CE001), la Centrale di Ventilazione (EV001) e la Stazione di Pompaggio antincendio in area San Benigno (CE005);
- la realizzazione delle gallerie artificiali in ingresso e uscita dal Tunnel, lato S. Benigno e lato Brigate Partigiane (GA01U e GA02U);
- la realizzazione degli assi stradali di raccordo alla viabilità cittadina (RP00C, RP00B, RP00G, RP0W3, etc...)
- la realizzazione di alcune opere d'arte maggiori (VI00Y, GA007, GA0Y1, etc...);
- la realizzazione del Parco della Lanterna (AP001) al di sopra delle gallerie artificiali dell'imbocco di San Benigno e delle sistemazioni paesaggistiche ed architettoniche (AP003) nell'area di V.le Brigate Partigiane.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e negli ulteriori documenti allegati al presente contratto così come integrati dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

Tali elaborati e documenti, di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- 1) il Capitolato Speciale d'Appalto parte I;
- 2) gli elaborati grafici di progetto (pdf o cartacei, firmati);
- 3) le Relazioni di calcolo e capitolati tecnici (Capitolati tecnici: CSA parte II, Capitolato Ambientale e qualsiasi altro capitolato o prescrizione tecnica prevista da progetto);
- 4) l'Offerta Tecnica Economica dell'Appaltatore;
- 5) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. e le relative prescrizioni da ottemperare in fase esecutiva (Allegato I);
- 6) il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici AFFARE n. 13/2023, rif. prot. 17987 del 10.07.2023 e le relative prescrizioni da ottemperare in fase esecutiva (Allegato II);
- 7) il Modello BIM e Capitolato Informativo;
- 8) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 9) la Griglia di salizzazione lavori a corpo;
- 10) i Computi metrici estimativi;
- 11) l'Elenco Prezzi unitari;
- 12) il Contratto di avvalimento *[in caso di ricorso all'avvalimento]*.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Resta ferma l'assoluta prevalenza delle disposizioni di PSC durante l'esecuzione delle opere.

Sono inoltre allegati al contratto:

- 13) la "Garanzia di buon adempimento" e "Garanzia per la risoluzione";
- 14) la Polizza CAR;
- 15) le Polizze RCT/O;
- 16) il Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Genova e Addendum al Protocollo (Allegato III);
- 17) schema di Piano di Controllo Coordinato del Cantiere (P.C.C.C.) (Allegato IV);
- 18) il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario / MGO (Allegato V)
- 19) il Programma di inserimento lavorativo

Articolo 2 bis

LAVORI E SERVIZI OPZIONALI

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice, il Committente si riserva la facoltà di modificare il presente contratto d'appalto, secondo quanto previsto dalle clausole di opzione di seguito descritte - che l'Appaltatore espressamente accetta - e che potranno essere attivate ad insindacabile giudizio del Committente:

Opzione A - Trasporto e smaltimento a discarica di materiale di scavo non utilizzato nell'ambito dei lavori

L'attivazione di questa opzione, da eventualmente considerarsi nel periodo temporale successivo al completamento dello scavo meccanizzato della prima canna, modifica l'appalto introducendo:

- il trasporto e lo smaltimento a discarica del materiale di scavo residuo a fine cantiere, per la parte eccedente quello riutilizzato nell'opera del Tunnel o già smaltito a discarica durante i lavori.

Prima dell'esercizio dell'opzione, l'Appaltatore dovrà dare evidenza entro 45gg dalla richiesta della Committente:

- delle quantità residue in cantiere e delle destinazioni individuate, utilizzando prioritariamente quelle presenti nell'apposito elaborato di PE;
- dell'aggiornamento del "Piano di Gestione Ambientale", con particolare riferimento al traffico dei mezzi d'opera e dei siti di destino finale;
- di una prima valutazione tecnico/economica delle prestazioni da effettuare.

La Committente, effettuate apposite verifiche sulle evidenze di cui sopra, potrà procedere con l'esercizio della presente opzione tramite comunicazione scritta, da inviare (a mezzo PEC) all'Appaltatore.

Con la comunicazione dell'esercizio dell'opzione verranno altresì indicati eventuali tempi e milestones aggiuntivi necessari al completamento delle opere, fermo restando che in caso contrario il termine di ultimazione dei lavori rimarrà invariato.

L'importo dell'opzione A) è stimato nella misura massima di € 1.653.445,03. L'Appaltatore si impegna ad eseguire e completare le prestazioni opzionate ai prezzi desunti dal prezzario ANAS di riferimento, agli stessi patti, condizioni stabiliti con il presente Contratto fatto salvo il maggior corrispettivo direttamente derivante da tale modifica. Rimane inteso che in caso di esercizio dell'opzione sarà applicato lo stesso ribasso percentuale di contratto.

Opzione B – Interventi di ripristino sui fabbricati eventualmente danneggiati durante i lavori per i quali sia esclusa la responsabilità dell'Appaltatore

L'attivazione di questa opzione, modifica l'appalto introducendo:

- le lavorazioni di ripristino, riparazione e restauro dei fabbricati eventualmente danneggiati dai lavori, per i quali sia esclusa la responsabilità dell'Appaltatore.

Prima dell'esercizio dell'opzione, l'Appaltatore – quale gestore del monitoraggio geotecnico strutturale, esecutore dei testimoniali di stato su fabbricati e progettista del PEC - dovrà dare evidenza entro 45gg dalla richiesta della Committente:

- della mappatura dei danni individuati e della loro motivazione tecnica;
- di una prima valutazione tecnico/economica degli interventi da effettuare.

La Committente, effettuate apposite verifiche sulle evidenze di cui sopra, potrà procedere con l'esercizio della presente opzione tramite comunicazione scritta, da inviare (a mezzo PEC) all'Appaltatore, nella quale verranno individuati gli interventi richiesti.

Con la comunicazione dell'esercizio dell'opzione verranno altresì indicati eventuali tempi e milestones aggiuntivi necessari al completamento delle opere, fermo restando che in caso contrario il termine di ultimazione dei lavori rimarrà invariato.

L'importo dell'opzione B), è stimato nella misura massima di € 4.500.000,00. L'Appaltatore si impegna ad eseguire e completare le prestazioni opzionate ai prezzi desunti dal prezzario ANAS di riferimento o da EP regionali di riferimento, agli stessi patti, condizioni stabiliti con il presente Contratto fatto salvo il maggior corrispettivo direttamente derivante da tale modifica. Rimane inteso che in caso di esercizio dell'opzione sarà applicato lo stesso ribasso percentuale di contratto. Non rientrano nella presente opzione le attività di ripristino, riparazione e restauro dei fabbricati eventualmente danneggiati per fatti riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione dell'appalto.

Le parti convengono che alle opzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente Contratto e che saranno stipulati dalle Parti specifici atti aggiuntivi nel caso di esercizio da parte del Committente di una o più delle predette opzioni.

L'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso all'esecuzione di quanto verrà opzionato dalla Committente, rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo e/o l'eventuale maggior tempo direttamente derivante da tali modifiche.

Le parti convengono altresì che il mancato esercizio delle opzioni non darà luogo a pretese di alcun genere, a qualsivoglia titolo e/o ragione da parte dell'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà di affidare le prestazioni oggetto di opzione ad altri Operatori Economici e l'Appaltatore a ciò presta sin d'ora il proprio consenso senza che possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Articolo 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori oggetto del contratto è pari a €, oltre IVA ove dovuta e altri eventuali oneri di legge esclusi, di cui € per lavori a corpo, € per oneri di sicurezza ed € per Protocollo di Legalità ed è determinato dalla applicazione del ribasso del % sull'importo lordo dei lavori a base d'asta di euro 743.437.397,11 oltre ad euro 58.330.961,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.603.536,73 per Protocollo di Legalità non soggetti a ribasso

Il predetto importo contrattuale è altresì suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

- **OG4** € 468.148.980,28 di cui € 34.059.188,94 per oneri della sicurezza.
- **OG3** € 160.777.579,08 di cui € 11.697.032,73 per oneri della sicurezza.
- **OG10** € 78.910.481,91 di cui € 5.740.965,22 per oneri della sicurezza.
- **OS21** € 39.817.775,50 di cui € 2.896.858,04 per oneri della sicurezza.
- **OG7** € 21.384.368,72 di cui € 1.555.774,52 per oneri della sicurezza.
- **OG1** € 10.558.460,70 di cui € 768.158,48 per oneri della sicurezza.

- **OS24** € 9.630.442,73 di cui € 700.642,49 per oneri della sicurezza.
- **OS23** € 4.389.217,34 di cui € 319.328,22 per oneri della sicurezza.
- **OS18A** € 3.305.337,16 di cui € 240.472,81 per oneri della sicurezza.
- **OS12A** € 1.717.954,58 di cui € 124.986,15 per oneri della sicurezza.
- **OG11** € 1.445.344,90 di cui € 105.153,01 per oneri della sicurezza.
- **OS11** € 1.146.089,06 di cui € 83.381,29 per oneri della sicurezza.
- **OS10** € 360.950,01 di cui € 26.260,15 per oneri della sicurezza.
- **OS13** € 175.376,32 di cui € 12.759,13 per oneri della sicurezza.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per i **Lavori** e per gli oneri per l'applicazione del **Protocollo di Legalità**, valutati a corpo, è determinato negli importi a corpo di cui al precedente articolo "AMMONTARE DEL CONTRATTO".

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la **Sicurezza**, valutati a misura, l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € 58.330.961,19 determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, inclusa – ma non limitata – la viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave progettualmente previste e delle discariche autorizzate e di averle ritenute compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di condividere che i tempi contrattuali decorrono dal verbale di consegna dei lavori, secondo restando quanto previsto all'articolo **TEMPISTICA DELL'APPALTO / CONSEGNA LAVORI**;

- di condividere la scelta della tipologia della macchina di scavo prevista in progetto (TBM Hydroshield) in relazione alla geologia dei luoghi;
- di condividere l'adeguatezza dei cantieri e delle aree operative previste in progetto, ivi incluse quelle destinate all'impianto STP e alle aree di caratterizzazione delle TRS;
- di aver verificato che il dimensionamento e la disponibilità delle forniture di acqua e energia elettrica sono adeguate alla realizzazione dei lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE";
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali e in ogni altro atto, provvedimento e/o documento ivi allegato e/o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano comunque, aver influito sulle proprie determinazioni a stipulare il presente contratto, il quale è giudicato remunerativo dall'Appaltatore;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della propria offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando quindi fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli "REVISIONE PREZZI" e "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE";
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali, dei depositi, dei software e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

In caso di compilazione del documento "Tabella delle Spese Generali" in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore dichiarata, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi.

Articolo 5

ANTICIPAZIONE

Viene corrisposta in favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice, di ammontare complessivo pari al **20%** dell'importo contrattuale, nel rispetto delle scadenze sotto riportate, tenuto conto del cronoprogramma delle attività:

- una somma pari al **5,0%** dell'importo contrattuale – all'avverarsi di entrambi questi eventi: i) la contrattualizzazione del Fornitore della TBM (che tenga conto di quanto previsto all'art 44 bis) e ii) l'effettivo avvio delle attività in cantiere;
- una somma pari al **7,5%** dell'importo contrattuale – all'avverarsi di entrambi questi eventi: i) l'avvio dei lavori della prima culla per il montaggio della TBM e ii) la contrattualizzazione dei siti di smaltimento per il 100% dei materiali da scavo previsti da smaltire a discarica dal bilancio terre;
- una somma pari al **7,5%** dell'importo contrattuale - all'avverarsi di entrambi questi eventi: i) il montaggio del 50° (cinquantesimo) anello di rivestimento della prima canna scavata e ii) collaudo statico del combiwall di calata Giaccone.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari a impegnare il garante; la garanzia deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente indicando - dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante o, in alternativa, l'indirizzo PEC dedicato presso cui tale verifica potrà essere eseguita dal Committente.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta del Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al **20%** del valore di ciascun Stato Avanzamento Lavori emesso successivamente, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l'intero importo dell'anticipazione da riprendere attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo Stato Avanzamento dei Lavori utile successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6

REVISIONE PREZZI

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura del 90 per cento dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera, si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione di un Tronco stradale con tratto in galleria elaborato dall'ISTAT pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 60 del Codice.

Il Committente verificherà la variazione dell'indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni variazione sarà rappresentato dal valore dell'indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta. Ai fini della suddetta verifica, a conclusione del primo bimestre di esecuzione del contratto (al primo SAL) - e così anche per i successivi bimestri sino al termine del contratto stesso - il Committente procederà a calcolare l'indice medio del bimestre, il quale verrà confrontato con l'indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verrà applicata al costo dell'opera in modo da determinare l'applicazione o meno del meccanismo di revisione.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 3 per cento avverrà in relazione al 90 per cento dell'importo contrattuale per i lavori da eseguire relativi al bimestre di riferimento del SAL o, laddove l'esecuzione abbia una durata inferiore ai due mesi, per i lavori da eseguire nel

minor periodo di riferimento, e sarà corrisposto dal Committente contestualmente al SAL di riferimento rispetto al momento della accertata variazione.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l'importo del SAL di riferimento al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest'ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all'Appaltatore le modalità con cui l'importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui i lavori sono stati eseguiti/consegnati.

La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 3 per cento una sola volta per ciascun bimestre sino all'eventuale futura revisione.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra il Committente e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Committente ha individuato l'Ing. Orlando Mazza quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. nato a il, firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura allegata al presente contratto. /

/ [se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente] L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà, in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

Articolo 10

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata da TECNE SPA, nominata dal Committente e chiamata a controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 11

GARANZIE

Trattandosi di appalto superiore ai 100 milioni di euro, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice viene sostituita dalla "Garanzia di buon adempimento" e dalla "Garanzia per la risoluzione", così come disciplinate dall'art. 118 del Codice e i cui importi sono stati determinati ai sensi del medesimo articolo. Le relative garanzie sono state prestate dall'Appaltatore rispettivamente mediante rilasciate da n. e da n.

La garanzia di "buon adempimento" permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di "buon adempimento" di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente stesso.

Le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (l'Appaltatore) (di cui all'art. 1944 cod. civ) e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro quindici giorni successivi alla semplice richiesta scritta del Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento degli importi da assicurare ovvero dei tempi di contratto, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le garanzie previste dal presente articolo.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore o a sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all'articolo "PAGAMENTI" o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Articolo 12

COPERTURE ASSICURATIVE

La Polizza C.A.R. ("*Construction All Risks*") di cui all'art. 117, comma 10 del Codice, è stata costituita mediante polizza n..... rilasciata da in data

Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata è fissata in € [*inserire importo contrattuale*] per le opere da realizzare, con:
 - ✓ Partita 1: limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata. Partita 2: Opere preesistenti
 - ✓ Partita 3: Demolizione, sgombero e conferimento a discariche autorizzate.
- Sezione responsabilità civile: massimale € 5.000.000,00 (art. 117, comma 10, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.).

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R.:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
- considera assicurati oltre al Committente e l'Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non dovrà prevedere tra le esclusioni: ritrovamenti archeologici, residuati bellici, colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi eventi naturali (compresi terremoti e mareggiate), danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, cavi e condutture sotterranee, danni a terzi da polvere, danni a terzi da inquinamento accidentale, furto, scioperi, sommosse, tumulti popolari atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, Forza Maggiore, danni causati da errori di progetto e di calcolo, onorario dei periti.

L'Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT e una RCO, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto:

- la polizza RCT n. stipulata con in data ... avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.
- la polizza RCO n. stipulata con in data ... avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

/ [in caso di RTI/ Consorzi ordinari] La polizza RCT/O deve essere stipulata a nome del **raggruppamento/Consorzio** e deve garantire tutti i componenti del **raggruppamento/Consorzio** medesimo, ovvero, in alternativa, potranno essere fornite polizze RCT/O da parte dei singoli componenti del **raggruppamento/Consorzio**, purché queste rispettino singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

/ [in caso di Consorzi che hanno designato consorziate esecutrici] La polizza RCT/O deve essere stipulata a nome del Consorzio e deve garantire tutte le consorziate del Consorzio medesimo indicate quali esecutrici, ovvero, in alternativa, potranno essere fornite polizze RCT/O da parte del Consorzio e delle singole consorziate esecutrici, purché queste rispettino singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

La polizza indennitaria decennale di cui all'art. 117, comma 11, del Codice dovrà essere costituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con massimale pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel 40% del valore dell'opera realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, garanzia di impermeabilizzazione e spese di ricerca del danno. Ai sensi del medesimo comma ultimo capoverso, l'Appaltatore dovrà presentare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con un massimale pari a € 5.000.000,00.

Articolo 13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare, per approvazione, alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori (definito "POD lavori" in CSA e in altri documenti contrattuali), il quale dovrà essere sviluppato in coerenza con le previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e allegati, con le fasi e i tempi previsti nel Cronoprogramma di Progetto predisposto dal Committente, con l'allegato D al CSA – *Milestones Contrattuali* e con gli impegni assunti dall'Appaltatore nel CrO - Cronoprogramma dei Lavori di Offerta.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad impostare la data di Consegna dei Lavori quale inizio delle attività dell'Appalto. Il suddetto programma dovrà essere presentato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori entro **30 giorni** dalla stipula del presente atto e comunque prima dell'inizio degli stessi.

L'Appaltatore dà espressamente atto che, in considerazione della natura dei lavori da realizzare, il Cronoprogramma dei Lavori predisposto dal Committente prevede uno sviluppo della fase esecutiva dei lavori per *milestones* espressamente collegate alla **disponibilità progressiva delle aree di intervento**, così come progettualmente definita e programmata, dando atto che tale circostanza non inficia in alcun modo sulla possibilità di programmare i lavori e segnatamente sulla possibilità di eseguire gli stessi nei termini previsti dal Cronoprogramma dei Lavori predisposto dal Committente, con l'allegato D al CSA – *Milestones Contrattuali* e con gli impegni assunti dall'Appaltatore nel CrO o Cronoprogramma dei Lavori di Offerta.

Lo sviluppo del Programma esecutivo dei lavori dovrà pertanto essere congruente con le tempistiche di messa a disposizione delle aree previste così come progettualmente definita e programmata.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato Programma esecutivo dei lavori, segnalando eventuali incongruenze rispetto al Cronoprogramma dei Lavori di Progetto o di Offerta senza che ciò comporti, da parte dell'Appaltatore, motivo per richieste o particolari diritti. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente o in accordo a quanto comunicato nella medesima comunicazione, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

La ritardata presentazione del Programma esecutivo dei lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente all'applicazione delle deterrenze economiche e delle penali previste all'articolo "Deterrenze economiche" per NC relative alla qualità previste in Capitolato Speciale Parte I.

Fermo restando l'applicazione delle predette deterrenze economiche e penali, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia eventualmente prestata di cui all'articolo "GARANZIE".

Il monitoraggio e il controllo dell'avanzamento dell'esecuzione avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale Parte I e "Allegato A) CSA Parte Prima - Disposizioni Operative su oneri ed obblighi dell'Appaltatore".

Articolo 14

TEMPISTICA DELL'APPALTO

o CONSEGNA LAVORI

I Lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto – entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata di cui all'articolo "GARANZIE" oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del Committente, l'Appaltatore potrà presentare istanza di recesso dal contratto; il Committente ha la facoltà di non accogliere la predetta istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di interesse pubblico, connesse alle attività oggetto di concessione tra Autostrade per l'Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

L'Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

In caso di consegna parziale dei lavori, attraverso distinti verbali di consegna separati, all'Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso a tale consegna parziale. Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, rispetto a quanto progettualmente definito e programmato, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Come già precisato all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", la disponibilità delle aree di intervento del Lotto B sarà progressiva, in conformità a quanto progettualmente definito e programmato all'art 7.1.1 del CSA, nell'Allegato D al CSA – *Milestones Contrattuali* e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare danni, oneri o ritardi per difficoltà derivanti, direttamente e/o indirettamente, da siffatta circostanza.

Ciò premesso, fatta salva la verifica dell'effettiva disponibilità delle aree di intervento alla data pianificata – previo accertamento documentato in contraddittorio tra DL ed Appaltatore - il termine contrattuale decorrerà a partire dalla data di consegna dei lavori che, ai sensi di legge, avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, mentre potranno essere emessi successivamente singoli verbali ai soli fini dell'immissione in possesso sulle aree progressivamente messe a disposizione. E' prevista la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere alle immissioni in possesso come sopra definite con uno slittamento fino a +30 giorni rispetto alle previsioni di cui all'Allegato D, senza che tale eventualità dia diritto all'Appaltatore a reclamare maggiori oneri, danni o tempi in

quanto tale float risulta pienamente assorbito dalle tempistiche previste nel Cronoprogramma di Progetto Esecutivo.

o DURATA DELLAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati nei termini indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, pari a xxxxx giorni (xxxxxxxxx giorni naturali e consecutivi), decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8 del Codice.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione lavori costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Ultimati i Lavori, tutta la zona interessata dai Lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al presente articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei Lavori è subordinata alla previa acquisizione da parte del Committente di tutte le certificazioni di legge attestanti l'agibilità dell'opera, da fornirsi a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse, dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo copia delle istanze presentate agli enti suddetti nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che, in ogni caso, restano a suo carico.

o SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell'appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Progetto entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio delle attività produttive interferite, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché da quelle previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori, laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva. Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile Unico del Progetto affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le sospensioni dei lavori saranno regolate dall'art. 121 del Codice e dall'art. 8 Allegato II.14.

o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione dell'intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le penalità di seguito disciplinate.

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in *milestones* primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in *milestones* secondarie (termini di ultimazione recuperabili). Le suddette *milestones* primarie assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell'economia dell'appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

L'Allegato D al CSA "MILESTONES CONTRATTUALI" riporta l'elenco delle milestone primarie e secondarie previste dal contratto, precisandone le scadenze temporali e gli importi delle penali da applicare per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale. L'applicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al Programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore ai sensi del precedente articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", questi, dovrà esporre,

con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che lo hanno determinato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere definite *milestones* secondarie non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere definite *milestones* primarie, né tantomeno e del termine finale di ultimazione dei Lavori.

In tal caso, qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al POD Lavori o sulle relative *milestones* intermedie sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Committente, questi applica una trattenuta pari alle penali fissate nel presente articolo a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

Ferma restando l'applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere definite come *milestones* primarie, l'importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una *milestone* secondaria, verrà riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel POD Lavori che consenta di pervenire all'ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere definite *milestones* primarie nonché dell'intero appalto (ultimazione totale).

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini delle *milestones* primarie e dell'ultimazione totale, gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente.

o DETERRENZE ECONOMICHE PER NON CONFORMITÀ ESECUTIVE

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si rende edotto, ed accetta, che il Committente preveda determinate deterrenze economiche in caso di "Non Conformità" relative all'esecuzione dei Lavori come da disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

Tali deterrenze economiche, sotto forma penali e/o trattenute, verranno notificate all'Appaltatore previa contestazione scritta da parte del Committente e decurtate dall'importo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) successivo.

Si specifica che l'ammontare complessivo di tali penali concorrerà all'eventuale raggiungimento del limite del 10% del valore complessivo del contratto.

o PENALI DA RITARDO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI DI CUI ALL'ALLEGATO II.3

Il Responsabile Unico del Progetto, ovvero altro delegato del Committente, sarà legittimato ad applicare, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo "CLAUSOLA/E SOCIALE/I", **una penale pari allo 0,6 ‰** (zero virgola sei per mille) del corrispettivo dell'importo del presente Contratto, qualora rilevasse uno dei seguenti inadempimenti:

- a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile *ex art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice*;
- b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte *ex art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice*;
- c) mancato rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne *ex art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice*;
- d) mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di Offerta tecnica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara.

L'ammontare complessivo delle suddette penali non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo del presente Contratto. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA", procedendo ad incamerare la garanzia di cui all'articolo "GARANZIE".

o PENALI DA INADEMPIMENTI RIPORTATI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Eventuali ulteriori penali potranno essere applicate da parte del Committente, per inadempimenti definiti come da specifiche disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, ovverosia:

- Penali in caso di mancato rispetto dei termini di consegna del POD Art. 7.3 del CSA parte I
- Penali per inadempimenti relativi all'offerta tecnica dell'Appaltatore Art. 8.2 del CSA parte I
- Deprezzamenti e Lavori in danno Art. 9 CSA parte I
- Penali per ritardo da parte dell'Appaltatore rispetto ai termini di cui all'articolo "OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA": **una penale pari a € 2.500,00** per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni n.c., il Committente si riserva, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, di risolvere il contratto
- Penali per inadempimenti relativi alle presenze del personale di commessa Art 8.1.3 del CSA
- Penali per macchinari non rispondenti ai requisiti di impiego Art 8.1.5 del CSA

o PREMIO DI ACCELERAZIONE

Se l'ultimazione delle attività legate all'**apertura al traffico** del Tunnel Subportuale (Milestone *MP7 – ultimazione attività propedeutiche all'apertura al traffico canna Nord e Sud*) avviene in anticipo rispetto al termine fissato dal cronoprogramma contrattuale, l'Appaltatore ha diritto al riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 2 del Codice.

Il valore complessivo del premio non potrà comunque eccedere il **2,0%** dell'importo contrattuale.

L'ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive:

- a) in caso di anticipata ultimazione delle attività legate all'apertura al traffico pari o inferiore a 40 giorni naturali consecutivi rispetto alla data prevista in cronoprogramma, è pari allo **0,25 ‰** (0,25 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo;
- b) in caso di anticipata ultimazione delle attività legate all'apertura al traffico compresa tra 41 e 60 giorni naturali consecutivi rispetto alla data prevista in cronoprogramma, è pari allo **0,30 ‰** (0,30 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo ulteriore al precedente punto a);
- c) in caso di anticipata ultimazione delle attività legate all'apertura al traffico superiore a 60 giorni naturali consecutivi rispetto alla data prevista in cronoprogramma, è pari allo **0,40 ‰** (0,40 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo ulteriore al precedente punto b).

Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito dell'avvenuta messa in esercizio del Tunnel a conclusione delle operazioni di collaudo, con relativa apertura al traffico di entrambe le carreggiate, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

All'Appaltatore verrà riconosciuto un premio di accelerazione, determinato secondo i suddetti criteri, anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine verrà computato dalla data originariamente prevista nel contratto.

Articolo 15

RISERVE DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e/o comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente "Riserve"), che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all'appalto, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la precisa quantificazione delle somme cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il Direttore dei lavori, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il Direttore dei Lavori registri delle quantità in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come

definitivamente accettato da parte dell'Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L'Appaltatore può iscriverne, in sede di conto finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Progetto, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata

comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

In aggiunta agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., stante quanto previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e in considerazione di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 15/2015 del 07.07.2015, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo Operativo che viene sottoscritto in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante.

La violazione anche di uno solo degli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui al Protocollo Operativo suddetto, costituisce causa di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 17

PAGAMENTI

a) Pagamenti

Le Parti, ai sensi dell'art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori ovvero dall'emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione.

Ai fini dei pagamenti in acconto dei lavori, gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) avranno cadenza bimestrale, coincidente con ogni fine mese pari di calendario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I predetti SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell'Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

Sulla base di tali Stati di Avanzamento, il Responsabile Unico del Progetto emetterà, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L'emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, ASPI provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i e del Protocollo operativo.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte di ASPI degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile Unico del Progetto di ciascun

soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile Unico del Progetto.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto certificato di pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del SAL medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta della Società, nonché all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI".

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, ASPI provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al presente contratto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI" e "SUBAPPALTI SUBCONTRATTI" e alla presentazione della polizza indennitaria decennale prevista ai sensi dell'art. 117, comma 11 del Codice.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile ed è subordinato alla presentazione della polizza indennitaria decennale prevista ai sensi dell'art. 117, comma 11 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143/2021, decreto attuativo dell'art. 8, comma 10-bis della Legge n. 120/2020, prima di procedere al conto finale dei lavori, in aggiunta al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è richiesto all'Appaltatore il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di Congruità), da prodursi in occasione della presentazione dell'ultimo SAL.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

b) Modalità di fatturazione

/ [in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal SAL, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente.

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

INFORMAZIONI RICHIESTE	Indice campo TECNICO XML
#CODICEAPPALTO#NUMEROREPERTORIO# esempio: #052/GE/2018#4569#	2.1.1.11 <Causale>
#CODICE A.T.I.#MANDANTE/MANDATARIA#PAGAMEN TODISGIUNTO SI/NO# esempio: #103659#mandante#pagamento disgiunto NO# (se applicabile)	2.1.1.11 <Causale>
CODICE CUP	2.1.2.6 < Codice CUP>
CODICE CIG	2.1.2.7 < Codice CIG>
CODICE CONTRATTO APPALTO SAP esempio: 100000XXXX	2.1.3.2 < IdDocumento>
NUMERO SAL esempio: 011	2.1.7.1 <Riferimento Fase>
IBAN	2.4.2.13 <IBAN>
ESIGIBILITA' IVA Valori ammessi: [I] Iva ad esigibilità immediata, [D] Iva ad esigibilità differita, [S] Scissione dei pagamenti – (Split Payment)	2.2.2.7 <EsigibilitàIVA>

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti di ASPI è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. “*split payment*”, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi da ASPI, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato in via esclusiva [indicare IBAN], restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le persone delegate ad operare sui conti suddetti sono:

- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale: ...;
- ..., nato a ... il ..., Codice fiscale:

Si precisa altresì che l'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario (SWIFT)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ad ASPI ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che ASPI e, per essa Youverse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Restano fermi gli impegni assunti con il protocollo MGO.

c) Gestione contabilità

La contabilizzazione dei **Lavori** “a corpo” oggetto del presente appalto avverrà sulla base dell'allegata “Griglia di salizzazione lavori a corpo” elaborato CCP-8017, nella quale è riportato il Prezzo a Corpo relativo ai Lavori, suddiviso in WBS e parti d'opera, con l'aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Per tutte le rimanenti WBS è riportata la scomposizione in parti d'opera, da contabilizzare proporzionalmente all'avanzamento dei relativi lavori.

L'importo relativo agli oneri per la **Sicurezza** verrà corrisposto “a misura” mediante l'applicazione alle singole voci della sicurezza dei costi unitari di utilizzo di cui all'allegato Elenco prezzi. I prezzi la cui quantificazione è correlata al tempo di utilizzo non saranno riconosciuti in caso di prolungamento dei tempi imputabile all'Appaltatore.

L'importo degli Oneri per l'applicazione del **Protocollo di Legalità** verrà corrisposto “proporzionalmente” all'avanzamento dei Lavori, in corrispondenza di ciascun SAL.

Le opzioni A e B cui all'art. 2.bis - se attivate - verranno contabilizzate “a misura”.

Articolo 18

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Codice, l'Appaltatore, in conformità a quanto indicato in sede di gara, è tenuto all'applicazione del/dei seguente/i CCNL

Sono a carico dell'Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest'ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, dall'Offerta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. In tal senso, lo stesso si impegna a comunicare al Responsabile Unico del Progetto ogni eventuale variazione inerente al possesso della patente di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da non consentire, a sé stesso e/o ad eventuali subappaltatori, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs. (es. crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione).

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero essere emanate in corso di esecuzione.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all'adempimento di siffatti obblighi.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi nel corrispettivo d'appalto, per patto espresso, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, ivi compresi quelli inerenti alla gestione informativa digitale BIM, ai Capitolati tecnici (CSA parte II, Capitolato Ambientale e qualsiasi altro capitolato o prescrizione tecnica prevista da progetto), nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto e, in particolare, sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi e impegni:

- il conferimento al Rappresentante dell'Appaltatore dei poteri necessari per adempiere ai suoi compiti;
- la verifica - prima di avviare le singole lavorazioni - della sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione delle stesse;
- la realizzazione di tutte le opere di cantierizzazione, anche eventualmente non afferenti ai contenuti del PSC o previste e compensate tra i Lavori, comprese quelle di mitigazione dei cantieri e di ripristino ambientale al termine dei lavori, anche se non espressamente indicate negli elaborati allegati al presente atto;
- la redazione dei progetti di officina, del Progetto Esecutivo Costruttivo (PEC) e del Progetto Operativo di Cantiere (POC) di cui all'art. 8.36 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto;
- l'ottemperanza alle prescrizioni e contenuti del Capitolato Informativo e del Piano di Gestione Informativa BIM, sulla base del progetto esecutivo nonché la redazione dei progetti "As Built" ad ultimazione delle singole opere;
- il reperimento dei materiali, inerti compresi, l'approvvigionamento dei materiali di consumo, carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il regolare svolgimento di tutti i lavori nei tempi previsti;
- le spese per le operazioni di collaudo delle opere, come da art. 8.39 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I, per le operazioni di prova statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza e tutti i mezzi necessari per le operazioni di carico o di contrasto, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto ivi inclusi quelli relativi a:
 - bonifica ordigni esplosivi e residui bellici ed oggetti imprevisi, come da art. 8.12 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I;
 - servizi di topografia e tracciamento, come da art. 8.19 e 8.20 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I;
 - prove sui materiali, monitoraggi di qualunque tipo e prelievi delle matrici ambientali come da art. 5.2, 8.1.1, 8.1.8, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I;
 - autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori come da art. 8.1.1, 8.1.5, 8.1.8, 8.3 (compresi sottocapitoli), 8.4 (compresi sottocapitoli), 8.10 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I;

- predisposizione delle aree di cantiere, allacci a pubblici servizi, illuminazione, oltre alle previsioni del PSC, come da art. 8.1.8, 8.3 (compresi sottocapitoli), 7.4 (compresi sottocapitoli), 8.5, 8.9, 8.12, 8.14 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - ripristini e pulizia dei luoghi interessati dai Lavori come da art. 3.1, 8.4, 8.9, 8.14, 8.15, 8.27, 8.32 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - la custodia e il controllo delle aree di lavoro come da art. 5 (compresi sottocapitoli), 8.4 (compresi sottocapitoli), 8.7, 8.15 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - gestione delle interferenze con i pubblici servizi e con la viabilità locale come da art. 2.2, 3.6, 7.4, 8.15 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - occupazioni temporanee di aree di lavoro non previste in P.E. come da art. 8.4 e 8.9 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - esecuzione dei lavori, nei tempi previsti da programma, in presenza di altri soggetti o attività produttive come da art. 8.15, 8.16, 8.17 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - produzione ed eventuale aggiornamento dei necessari testimoniali di stato come da art. 8.22 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - produzione di documentazione fotografica e video come da art. 8.21 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
 - il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità e successivo Addendum adottato da Committente e Prefettura-UTG competente;
 - applicazione del Protocollo di Behavior-Based Safety (B-BS) della Committente, come da art. 5.3 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
- le prove secondo il set analitico previsto per la caratterizzazione chimica sulle terre (tabella 4.1 dell’allegato 4 del DPR 120/2017), volte a testare l’idoneità all’impiego dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo “TERRE E ROCCE DA SCAVO” e art 4.4.7 del Capitolato Ambientale
 - l’installazione, l’allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
 - la messa a disposizione - nell’ambito dell’immobile ex-ENEL, di cui al successivo art. 22, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori del Committente, per un totale di 200 mq arredati, illuminati, riscaldati e muniti di allacciamenti di trasmissione dati s;
 - la messa a disposizione e l’accessibilità in ogni momento ai punti di prelievo delle matrici ambientali (quali a titolo indicativo: scarichi, contenitori, cumuli di materiale, ecc.);
 - la messa a disposizione al Committente dei dati di consumo di acqua, energia elettrica, gasolio, volumetrie di rifiuti prodotti per frazione omogenea e volumi di terre movimentate, ai fini della reportistica ambientale del Committente;

- la messa a disposizione al Committente, in tempo reale, di tutti i dati di funzionamento della TBM, di navigazione e i messaggi di Errore e di Allarme, raccolti dal sistema PLC della TBM ed inviati al sistema di “acquisizione dati” esterno di proprietà del Committente, inclusi tutti i dati di funzionamento dell’intero circuito slurry (impianto STP) e dell’impianto di separazione con intervallo di restituzione inferiore a 5 secondi;
- la messa a disposizione dei dati di monitoraggio topografico, strutturale e geotecnico, mediante piattaforma di monitoraggio GIS così come descritto al punto 8.23 del CSA;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione portuale dei quali il Committente consentisse l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;
- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori come da art. 8.1.8, 8.4 (compresi sottocapitoli) e 8.9 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
- l’adozione di ogni iniziativa e la cura dell’organizzazione dell’attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti i lavori e allo stesso tempo consentire l’esecuzione di altri lavori affidati dal Committente a terzi ovvero eseguiti dal Committente direttamente, senza arrecare alcun intralcio agli altri soggetti interessati come da art. 7 (compresi tutti i sottocapitoli) ed art. 8 (compresi tutti i sottocapitoli) del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
- l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo “MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI” e come da art. 5 (compresi tutti i sottocapitoli), 8.15, 8.16 e 8.17 del Capitolato Speciale d’Appalto parte I;
- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale, portuale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
- il rilascio del certificato attestante il corretto montaggio e la corretta installazione del produttore delle barriere di sicurezza, di cui all’art. 18, comma 22, Allegato II.12 al Codice, di cui al capitolo 8.33 del CSA;
- il rilascio della sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 5 delle Istruzioni Tecniche di cui al D.M. n. 2367 del 21.6.2004, di cui al capitolo 8.33 del CSA
- l’osservanza delle prescrizioni e dei vincoli imposti dall’Autorità Portuale, dal Comune di Genova nonché dagli altri enti coinvolti, come da allegati PAUR, Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ecc;
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento;

- il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità, così come integrato con l'Addendum sottoscritto in data 12.03.2025 al suddetto Protocollo di Legalità, adottato tra Committente e Prefettura-UTG competente per le aree in cui ricadono i Lavori, che viene sottoscritto dall'Appaltatore in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante. Nello specifico l'Affidatario si impegna tra l'altro:
 - in ossequio all'articolo 4 "*Costituzione Banca-dati e conferimento dati*" del Protocollo di Legalità, ove conferita la delega ivi prevista dal Soggetto aggiudicatore, al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al suddetto art. 4 inerenti alle attività delegate e, in ogni caso, al rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 4 che non prevedono conferimento di delega;
 - in ossequio al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui all'art. 5 "*Settimanale di cantiere*" del Protocollo di Legalità, ivi compresi la gestione del Piano di Controllo coordinato del cantiere e del subcantiere e ad onerare i propri subcontraenti a dover comunicare al referente di cantiere le informazioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 5;
 - in ossequio all'articolo 6 "*Verifiche Antimafia*" del Protocollo di Legalità, a:
 - non sottoscrivere subcontratti nei casi di cui al punto 6 del predetto articolo 6 e a far ossequiare tale divieto anche ai suoi Subcontraenti;
 - verificare che nei subcontratti sia inserita - e in caso di mancato inserimento, si impegna a inserire - una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo;
 - effettuare e a far effettuare ai propri Subcontraenti, senza ritardo, ogni adempimento necessario a rendere operativa e applicare la clausola risolutiva espressa, con conseguente estromissione del soggetto interdetto entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta interdittiva;
 - far pervenire la comunicazione dell'applicazione della clausola risolutiva espressa anche al Soggetto Aggiudicatore e a inserire nella banca-dati i relativi fatti, entro due giorni dalla loro esecuzione.
 - in ossequio all'articolo 7 "*Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo*" del Protocollo di Legalità:
 - a) l'Affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'articolo 319 quater, comma 1, c.p.;

- b) l'Affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta la misura cautelare ossia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

Altresì, l'Affidatario si impegna a far inserire - o espressamente citare - le clausole di cui ai precedenti punti a) e b) in tutti i subcontratti afferenti all'opera, pena, in caso di assenza, il mancato rilascio di autorizzazione al subcontratto. In ogni caso, le Parti dichiarano che la potestà risolutoria di cui ai precedenti punti a) e b) è subordinata alla previa intesa con ANAC per come previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 7 del Protocollo.

- in ossequio all'articolo 8 “Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa” del Protocollo di Legalità,
- a) l'Affidatario si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore;
- b) l'Affidatario si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Genova e dal soggetto aggiudicatore in data 04.03.2024 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Altresì, l'Affidatario si impegna a:

- far inserire la clausola di cui al precedente punto a) in tutti i subcontratti afferenti all'opera, pena, in caso di assenza, il mancato rilascio di autorizzazione al subcontratto;
 - rispettare gli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 4 dell'art. 8 e a inserire gli stessi in tutti i subcontratti afferenti all'opera, pena, in caso di assenza delle previsioni di cui alle lettere c) e d), la revoca dell'autorizzazione al subcontratto;
 - assumere - e a far assumere ai propri Subcontraenti - ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
- in ossequio all'articolo 9 “Rapporti in corso e ATI” del Protocollo di Legalità, a esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);

- in ossequio all'articolo 11 "Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera" del Protocollo di Legalità, per il tramite del proprio Referente di Cantiere, ad osservare le prescrizioni di cui al punto 7 del suddetto articolo 11.
- il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo Operativo che viene sottoscritto in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante e nello specifico l'Affidatario si impegna:
 - in ossequio all'articolo 3 "Conti dedicati" del Protocollo MGO, sia ad aprire e utilizzare per sé sia a far aprire e far utilizzare ai propri Subcontraenti, uno o più conti dedicati in via esclusiva all'opera sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento nonchè ad osservare e far osservare ai propri Subcontraenti le prescrizioni di cui al suddetto articolo 3 relative all'apertura, gestione e movimentazione dei conti correnti;
 - in ossequio all'articolo 4 "Lettera di Manleva" del Protocollo MGO, ad autorizzare, tramite rilascio di apposita lettera di manleva, gli intermediari finanziari, presso cui sono stati istituiti i conti dedicati, alla trasmissione dei dati di cui al suddetto articolo 4 e, in generale, al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 - in ossequio all'articolo 5 "Procedure di alimentazione dei dati" del Protocollo MGO, l'Affidatario si impegna ad alimentare l'anagrafe degli esecutori con i dati mancanti, a comunicare tali dati al DIPE, a informare tempestivamente lo stesso circa gli ordinativi di pagamento che verranno emessi dal medesimo Affidatario nonchè dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità di cui al suddetto articolo 5;
 - in ossequio all'articolo 6 "Adempimenti ulteriori a carico dell'Appaltatore" del Protocollo MGO, ad accollarsi in via esclusiva, fermi gli impegni affinché tutti i propri subcontraenti sottoscrivano il protocollo MGO e adottino le medesime clausole in esso contenute in tutti i subcontratti con le imprese a valle della filiera, pena la nullità senza necessità di apposita declaratoria del subcontratto in assenza di dette clausole, la responsabilità che sarebbe a carico dell'impresa che ha stipulato il contratto nullo con il proprio Subcontraente;
 - in ossequio all'articolo 7 "Sanzioni" del Protocollo MGO, ad inserire nei subcontratti, pena la loro nullità, una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del suddetto articolo 7.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 18bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA

Entro 30 giorni n.c. dal Verbale di Consegna l'Appaltatore consegnerà al Committente il Piano di Gestione Informativa, in formato non editabile (pdf) ed editabile (doc.) ai fini dello sviluppo dei modelli per l'elaborazione del PEC e dell'AS-BUILT.

Il Piano di Gestione Informativa dovrà essere, redatto in conformità alle disposizioni del Capitolato Informativo (elaborato progettuale GEN-7012).

Sarà onere dell'Appaltatore chiedere al Committente, mediante apposita comunicazione scritta, le eventuali indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di quest'ultima, necessarie ai fini del completamento del pGI. L'Appaltatore dovrà richiedere dette indicazioni in tempo utile per la consegna del pGI nel termine di cui al precedente capoverso e tenendo conto che è riservato al Committente un periodo di 15 giorni n.c. per la risposta. È facoltà del Committente convocare apposite riunioni con l'Appaltatore per l'esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse le indicazioni di sua competenza.

Il Committente provvede a verificare il pGI entro 30 giorni n.c. dalla consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione. Il suddetto termine è sospeso qualora il Committente prescriva integrazioni e/o modifiche al pGI presentato. L'Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni richieste entro 5 giorni n.c. dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dal Committente. Dalla nuova consegna effettuata dall'Appaltatore, riprende a decorrere il termine per verifica-approvazione del pGI, incremento di un numero di giorni pari al tempo decorso tra la richiesta e la nuova consegna di cui sopra.

L'approvazione del pGI, le eventuali richieste di modifica, nonché prescrizioni da parte del Committente, non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del pGI. Resta altresì inteso che, a seguito dell'approvazione del pGI, i contenuti di quest'ultimo prevalgono su eventuali previsioni difformi del Capitolato Informativo. Fermo quanto sopra qualora dovessero manifestarsi prescrizioni, alternative o discordanti, l'Appaltatore dovrà dare in ogni caso attuazione alle indicazioni formulate dal Committente.

Il pGI potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del contratto, su richiesta del Committente e/o su proposta dell'Appaltatore se condivisa dal Committente, in particolare ove, in fase di esecuzione dell'Appalto, emergesse la necessità di acquisire un fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Piano di Gestione Informativa approvato o comunque di provvedere ad una modifica del pGI successiva alla sua approvazione, anche a seguito di eventuali modifiche al Contratto/varianti introdotte ai sensi del successivo articolo 29. L'Appaltatore, al fine dello svolgimento della procedura approvativa del pGI aggiornato, dovrà evidenziare in modo chiaro ed immediato le modifiche apportate rispetto al precedente pGI approvato. I tempi necessari per l'aggiornamento del pGI non determineranno proroga dei termini di esecuzione delle prestazioni previsti dal contratto, salvo che vengano dimostrati dall'Appaltatore e riconosciuti dal Committente eventuali impatti su detti termini. Qualora l'aggiornamento del pGI discenda dalla introduzione di una variante, si applica quanto previsto al successivo articolo MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni di gestione informativa del rispetto ed in scrupolosa attuazione delle disposizioni del pGI approvato dal Committente.

Nel caso in cui il Piano di Gestione Informativa presentato dall'Appaltatore non sia conforme ai contenuti del Capitolato Informativo, ovvero in caso di ritardo dell'Appaltatore nella presentazione del pGI e/o sue modifiche/integrazioni rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicheranno le penali previste nel precedente articolo (TEMPISTICA DELL'APPALTO - PENALI), fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, COMMITTENTE si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, di risolvere il contratto.

Articolo 19

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

I Lavori oggetto del presente contratto d'appalto verranno eseguiti in presenza di traffico cittadino ed in ambito portuale. In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada e Codice della Navigazione), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia della sicurezza e della fluidità del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme e obbligazioni.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L'Appaltatore sarà responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato. L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sulla viabilità interferita, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso o gli Enti Locali a suo insindacabile giudizio ritengano necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico a quelle dei Lavori.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto e a quanto definito in progetto esecutivo, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotto delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente, dall'Autorità Portuale, dalla Capitaneria di Porto, dal Comune di Genova o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico, quali :

- a) la richiesta e l'ottenimento di ordinanze per la modifica temporanea della viabilità portuale e stradale, acquisendo i propedeutici nulla-osta da parte dell'Autorità Portuale o del Comune e predisponendo la necessaria segnaletica;
- b) il pagamento di pedaggi autostradali o di permessi a mezzi e personale per l'accesso alle aree portuali in cui si svolgono i lavori;
- c) l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc...;
- d) l'esecuzione dei lavori in doppi / tripli turni lavorativi nonché su 4 turni (h24 - 7 su 7), compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione;
- e) la preventiva verifica, prima dell'installazione del cantiere nell'area di lavoro, dello stato dei luoghi e l'eventuale segnalazione tempestiva, con apposita comunicazione del Responsabile del cantiere alla Direzione Lavori, relativa alla presenza di eventuali anomalie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifiuti superficiali, materiali vari, ecc. In caso di mancata o non tempestiva comunicazione, gli eventuali maggiori tempi per procedere alla bonifica iniziale dell'area di lavoro sono comunque compresi nel tempo d'appalto e rimangono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale non potrà richiedere nessun compenso o importo, neppure a titolo di indennizzo, nè maggiori tempi;
- f) l'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico stradale e portuale;
- g) l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale;
- h) le operazioni di pulizia della sede stradale interessata dai lavori ogni qualvolta vengano rimossi i materiali e le attrezzature di cantiere allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico secondo le fasizzazioni riportate nel progetto;
- i) la gestione, ordinata e rigorosa, degli eventuali depositi temporanei e l'utilizzo dei materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;

- k) tutti gli spostamenti e collocazione dei new jersey e degli altri dispositivi di protezione, risultanti dal POD Lavori e dagli elaborati relativi alle fasi costruttive o che comunque si rendessero necessari per l'esecuzione dei Lavori;
- l) l'eventuale smontaggio e montaggio delle barriere di sicurezza e dei delineatori stradali con catadiottri, l'adozione dei migliori accorgimenti per evitare danni alla proprietà stradale ed a terzi, nonché la pulizia del piano viabile;
- m) l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- n) il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali interessati dai Lavori per garantire il controllo degli accessi e una costante efficienza della segnaletica provvisoria;
- o) l'impiego di movieri, istruiti preventivamente ed adeguatamente attrezzati, nel corso delle fasi più delicate di realizzazione dell'intervento, e comunque quando richiesto dalla Committente;
- p) l'esecuzione delle opere sulla viabilità ordinaria con le limitazioni e le soggezioni imposte dagli uffici preposti degli Enti Locali compresa, tra l'altro, l'eventuale costruzione di: camminamenti pedonali provvisori, rampe e scivoli per portatori di handicap, reti di protezione e mascheramento delle aree di cantiere, le necessarie protezioni al traffico e ai pedoni, l'installazione di impianti semaforici provvisori per la gestione del traffico e la necessaria guardiania;
- q) il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, portuale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro stradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, da Dress Code ASPI così come definito nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte I. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Tale tessera di riconoscimento dovrà avere tutte le caratteristiche per poter essere utilizzata come badge ai fini del Protocollo di Legalità.

Articolo 20

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere senza alcun compenso speciale oltre agli oneri di sicurezza già previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di

difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori, da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e, comunque, all'esecuzione delle opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazione di strade pubbliche e private, il tutto completo di opere di protezione anche provvisorie.

Nei casi d'urgenza, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali (oltre quanto previsto con l'apposito compenso determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e coordinamento) quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti, manufatti ed edifici esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione dei Lavori.

Parimenti saranno, altresì, a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori Infrastrutture (Ferrovia Portuale, Metropolitana, Sopraelevata, ecc...) per operare in soggezione della circolazione e degli impianti al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza.

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all'esecuzione dei Lavori. Nello stesso modo l'Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà incontrare nell'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti, manufatti, edifici ed impianti di telecomunicazioni esistenti.

Articolo 21

INTERFERENZE

Gli interventi di risoluzione delle interferenze tra i sopra e sottoservizi che insistono sui sedimi oggetto dei lavori d'appalto e le opere da realizzare sono stati già portati a termine nell'ambito di precedenti Lotti. Prima dell'avvio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare una ricognizione preliminare (presso i Gestori, la DL, gli Appaltatori dei Lotti propedeutici, ...) dei sopra/sotto servizi che insistono sulle aree oggetto dell'intervento, finalizzata al recupero degli elaborati As Built e all'accertamento che tutte le interferenze siano state adeguatamente risolte.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con gli enti gestori impegnati nella rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.

Eventuali attività connesse a predisposizioni necessarie alla risoluzione delle interferenze con pubblici servizi, che dovessero essere richieste dagli Enti Gestori, dovranno essere realizzate dall'Appaltatore in tempi compatibili con le previsioni del Programma esecutivo dei lavori e saranno compensate dal Committente.

L'Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull'andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avrà diritto, per ritardi eccedenti il succitato periodo e laddove presenti i presupposti per il relativo riconoscimento, a una proroga dei tempi contrattuali delle sole attività impattate dalla ritardata risoluzione, calcolata come prodotto dei giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo dei Lavori interferiti nello stesso periodo secondo il Programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", al netto dei predetti 30 giorni.

L'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al Programma esecutivo dei lavori o sulle relative *milestones* intermedie sarà comunque determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

L'Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

Si rimanda a quanto previsto dal CSA al capitolo 8.1.7 "Interferenza con micropali esistenti nell'area San Benigno" in relazione all'interferenza con le sottofondazioni della esistente Passerella per la Lanterna.

Articolo 22

ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI

Le espropriazioni delle aree di cantiere riportate nel Progetto Esecutivo sono eseguite direttamente dal Committente, fatte salve le maggiori aree da occupare temporaneamente che l'Appaltatore autonomamente ritenga utile acquisire per la gestione del cantiere, per aree di deposito provvisorio, per aree di caratterizzazione delle terre, per deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei Lavori. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all'acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all'apposita legislazione vigente. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc... È prevista la messa a disposizione in comodato d'uso gratuito da parte del Committente del complesso industriale ex-ENEL appartenente al compendio in gestione all'Autorità di Sistema, sito all'interno dell'area portuale tra il Cantiere di San Benigno e Calata Concenter, in via al Passo Nuovo, come da indicazione del CSA all'art 8.3.2

Qualora l'Appaltatore decida di utilizzare l'edificio e le pertinenze "ex-ENEL" messe a disposizione da parte del Committente, dovrà preventivamente assicurare tali beni - compresi gli impianti e gli accessori fissi, sia quelli esistenti, sia quelli che fossero realizzati successivamente – presso primaria compagnia assicuratrice, contro danni e per qualunque rischio assicurabile (polizza All Risk, che dovrà risultare vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale quale coassicurato).

Nel caso di cui al capoverso che precede, resta fermo quanto previsto al riguardo dall'art. 18 "ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE";

Articolo 23

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere - prodotti nell'ambito dei lavori, per i quali il progetto non prevede uno specifico riutilizzo, di cui l'Appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi - dovranno essere preferibilmente recuperati o smaltiti, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica, ove non diversamente previsto dai documenti di progetto.

L'elaborato "Piano di utilizzo delle Terre" cod. AMB1000 e relativo aggiornamento GMT001 (presenti nel capitolo "Documentazione informativa") definisce inoltre parte dei residui da lavorazione destinati al conferimento a rifiuto o al recupero in impianto autorizzato. A maggior dettaglio i conferimenti a discarica/recupero interesseranno, a titolo esemplificativo i materiali derivanti dalle attività di demolizione (opere in c.a., massicciate stradali e ferroviarie, fresatura asfalti, ...), il materiale di risulta dalla perforazione dei micropali, i fanghi di risulta dalla perforazione dei pali, i fanghi di risulta della filtropressa (centrifughe escluse) dei separatori per TBM e diaframmi, oltre ai residui dell'impianto di depurazione acque.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a propria cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs n. 152/2006 s.m.i. e dell'elaborato progettuale Capitolato Ambientale ACT-0100, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a propria cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a propria cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compresi l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti, come da articolo 4.4.2 del Capitolato Ambientale, ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione,

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

In caso di inosservanza della normativa al riguardo, o comunque in ogni caso in cui sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un pregiudizio all'ambiente, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e agire con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.

Ferme restando le norme sugli appalti pubblici applicabili alla fattispecie, in casi di rinvenimento accidentale di rifiuti nelle aree di cantiere, l'Appaltatore, quale detentore, si obbliga alla immediata gestione degli stessi nei tempi e modi di legge, previa condivisione con la Committente e la Direzione Lavori delle relative modalità operative.

Articolo 24

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Bilancio Terre di progetto (elaborato GEN-0102) definisce le quantità di terre e rocce da scavo generate dai lavori che - nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, colonne A e B - sono destinate:

- ai riutilizzi in cantiere;
- alla messa a disposizione dell'Appaltatore "Nuova Diga";
- allo smaltimento in discarica per inerti.

Eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi nell'ambito portuale saranno oggetto di specifiche disposizioni da parte della Direzione Lavori.

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto, dell'intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino, al netto di quelli compensati nel corrispettivo d'appalto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire le attività affidate con piena ottemperanza a quanto individuato dagli elaborati AMB-1020 "Procedura sulla tracciabilità dei materiali" e AMB-1021 "Procedura sul campionamento ed analisi dei terreni" (presenti nel capitolo "Documentazione informativa").

L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico del Committente.

L'Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta.

L'Appaltatore è tenuto a gestire i materiali da scavo in modo da consentirne l'utilizzo come sottoprodotto e qualora, a causa della non corretta gestione da parte dell'esecutore dello scavo, venissero persi i requisiti di sottoprodotto oppure i materiali non fossero compatibili con i siti di destinazione, sostenere a propria cura e spese tutti i maggiori oneri derivanti dalla corretta gestione.

Le rocce e terre di scavo che invece non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque altra ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell'autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell'Appaltatore secondo i prezzi desunti dal prezziario ANAS di riferimento.

In caso di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti alla gestione delle terre di scavo.

Articolo 25

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

o ONERI E OBBLIGHI IN AMBITO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente in materia è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni riportate all'interno del Capitolato speciale d'Appalto e del Capitolato Ambientale, in tema di gestione dei residui da lavorazione e dei rifiuti, in tema di gestione delle terre e rocce da scavo e in generale in materia di inquinamento ambientale, adempiendo altresì a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente, anche in relazione alle previsioni del presente articolo.

L'Appaltatore è obbligato a svolgere e programmare le lavorazioni secondo le disposizioni normative ed operative riportate nei predetti documenti, all'interno dei quali sono altresì disciplinate le eventuali penali per il mancato rispetto delle relative previsioni.

Gli oneri economici connessi al presente articolo e alle disposizioni ivi riportate, sono da intendersi compresi nel corrispettivo di appalto.

L'Appaltatore dovrà altresì adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

○ ONERI E OBBLIGHI NELL'AMBITO DELL'IMPRONTA CLIMATICA DELL'OPERA

Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e rendicontare le emissioni di CO₂ correlate alla fase di costruzione sulla base di quanto definito dal Committente. A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre una valutazione iniziale delle emissioni, oltre a uno specifico Report annuale per comunicare periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di approvvigionamento al cantiere.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed obiettivi di riferimento nell'ambito del Piano di Gestione Ambientale del cantiere (PGAC).

Articolo 26

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il/i CCNL indicato/i in sede di gara. L'Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, commi 7 e 8, del Codice in caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità, l'ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 % dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 27

CLAUSOLA/E SOCIALE/I

[articolo da inserire in caso di previsione nella lex specialis di una o più delle successive clausole sociali, avuto riguardo agli impegni assunti in sede di offerta da parte dell'Appaltatore¹ - NB: assicurarsi che le clausole sociali siano state declinate puntualmente all'interno del Disciplinare]

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle clausole sociali per le quali si è impegnato in sede di offerta nel corso della procedura di gara e i cui obblighi contrattuali, nonché le relative penali, sono riportati di seguito:

- a) **Applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i di settore:** L'Appaltatore è tenuto all'applicazione del/i CCNL ... e, ai fini della stipula del presente contratto, trasmette al Responsabile Unico del Progetto la ogni documentazione idonea ad attestare l'applicazione del/i predetto/i CCNL;
- b) **Riassorbimento del personale impiegato nel servizio dall'Appaltatore uscente** (*da inserire solo nei casi di cambio di appalto*): L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, nonché garantendo l'applicazione del CCNL di settore, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato dall'Appaltatore e allegato al presente contratto.

¹ Le clausole sociali vengono inserite tenuto conto della tipologia di intervento.

L'Appaltatore si obbliga a fornire al Committente, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente contratto ovvero su richiesta espressa da parte di quest'ultimo, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione dell'appalto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc;

- c) *[nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50 (cinquanta)]* **Trasmissione relazione di genere ex art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 al codice:** L'Appaltatore, entro 6 (*sez*) mesi dalla stipula del presente contratto, è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Unitamente alla predetta relazione, l'Appaltatore dovrà tramettere l'attestazione di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) *[nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50 (cinquanta)]* **Trasmissione dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ex art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 al codice:** L'Appaltatore, entro 6 (*sez*) mesi dalla stipula del presente contratto, è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Unitamente alla predetta relazione, l'Appaltatore dovrà tramettere l'attestazione di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
- e) **Rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al codice:** L'Appaltatore è tenuto, con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari almeno al ... per cento, all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al ... per cento all'occupazione femminile. L'Appaltatore, entro 6 (*sez*) mesi dalla stipula del presente contratto, è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto ogni documentazione idonea ad attestare l'assolvimento del predetto obbligo.
- f) *[in caso di previsione in OEPV di criteri premiali - da comprovare in fase esecutiva - relativi alla clausola di pari opportunità]* **Requisiti premiali nell'Offerta tecnica:** l'Appaltatore è tenuto altresì ad adempiere agli obblighi inseriti nell'Offerta tecnica allegata al presente contratto. /

Ferma restando l'eventuale applicazione delle penali di cui all'articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO", in caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto. /

Articolo 28

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera – propri e/o di eventuali subappaltatori e subcontraenti- siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.
- f) ad informare immediatamente il Committente della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione di **una penale pari a 5.000,00 euro**.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto ed eventuali violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Articolo 29

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 ed è, pertanto, sottoposto al regime sanzionatorio ivi riportato.

Durante l'esecuzione dell'appalto, il Committente e le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (DL, RL, CSE) verificano il rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni altra disposizione impartita al fine di salvaguardare lo svolgimento dei lavori.

All'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, sono disciplinate - *inter alia* - le modalità di classificazione e gestione delle Non Conformità (NC) rilevate in ambito di sicurezza nonché definite le penali applicabili per ciascuna NC rilevata.

Nel rinviare al contenuto specifico del CSA, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in tutti i casi in cui vengano accertate – nel corso dell'esecuzione – violazioni, da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza determinate da situazioni e/o comportamenti non conformi che abbiano integrato i presupposti di grave e immediato pericolo (definite "NC sicurezza maggiori" in CSA), il Committente, oltre all'applicazione delle deterrenze economiche, disporrà immediatamente la sospensione delle attività e l'eventuale ripiegamento e messa in sicurezza del cantiere.

Nei predetti casi sarà, altresì, disposta l'immediata messa in atto di tutte le opportune azioni correttive e migliorative che, laddove non attivate da parte dell'Appaltatore nelle tempistiche indicate dal Committente, determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale delle attività, con applicazione delle penali di cui al precedente articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" per il ritardato completamento delle prestazioni nel termine di ultimazione fissato.

In ogni caso, qualora venissero riscontrate "NC sicurezza maggiori", il Committente potrà comunque avvalersi della facoltà di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione del Contratto secondo le disposizioni di cui al successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" al verificarsi di una delle circostanze indicate al capitolo 9.2 del CSA.

A tal fine, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Articolo 30

ATTIVITÀ DI AUDIT

Durante l'esecuzione del Contratto, fermi restando i compiti e le responsabilità del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori/Responsabile Unico del Progetto, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all'Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare l'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l'Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento. Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell'Appaltatore afferente all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l'Appaltatore delle risultanze dell'attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.

Articolo 31

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto il Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice.

Rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo "LAVORI E SERVIZI OPZIONALI".

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo "REVISIONE PREZZI", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del

Contratto, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del Contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Articolo 32

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice CIG del Contratto. Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente/Responsabile Unico del Progetto per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto è nulla.

Articolo 33

SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI

o **SUBAPPALTI**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA (in riferimento alle attività indicate dal Committente):

-
-
- dovrà subappaltare una quota pari a % [*riportare la quota indicata in domanda di partecipazione dall'OE*] a piccole e medie imprese.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. A quest'ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto.

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

Secondo quanto specificato nei documenti di gara iniziali, non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni e lavorazioni:

- scavo meccanizzato delle gallerie principali tramite TBM;
- posa conci prefabbricati per il rivestimento delle gallerie scavate con TBM.

Non possono altresì formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni e lavorazioni:

- esecuzione dei diaframmi idrofresati del pozzo di imbocco in ambito San Benigno;
- rivestimento di seconda fase delle gallerie principali del Tunnel;
- scavo tradizionale dei bypass carrabili e pedonali.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

L'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice. Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della menzionata disposizione. Sempre nel rispetto dell'art. 119, comma 12, del Codice, l'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti L'Appaltatore è, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all'art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il medesimo contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore;
- c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

- e) patente o documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la legge italiana, di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire ai subappaltatori di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs., impegnandosi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione); *oppure*, attestazione SOA dei subappaltatori che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in classifica pari o superiore alla III;
- f) dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- g) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del RTI o del Consorzio;
- h) dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l'esistenza di familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- i) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
- per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice;
 - l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
 - in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
 - la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
 - I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
 - II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del Piano Operativo della Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI” l’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi *ex art.* 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.
- l’Appaltatore provvederà a trasmettere con cadenza bimestrale (al pari dei SAL) alla Direzione Lavori gli Stati di Avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l’ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: *a)* verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; *b)* controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; *c)* provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice;
- l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l’intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria;
- dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l’importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l’indicazione del relativo importo finale;
- l’Appaltatore dovrà esporre, all’esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. //

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse all'Appaltatore esclusivamente tramite l'indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività sub affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Il contratto dovrà inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice; /
- 3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all'art. 119, comma 2 del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i., alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 34

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione

oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto, posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice il Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di fase accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 35

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

/ [eventuale: da inserire nel caso di forme giuridiche assunte dall'Appaltatore rientranti nel succitato DPCM] L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della

Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto. /

Articolo 36

DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera, quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera. Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili richiamate dall'art. 8.38 del CSA e per cui l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.

Articolo 37

COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la normativa vigente.

Il certificato di collaudo verrà emesso nei termini di cui all'art. 116, comma 2, e dell'Allegato II.14 del Codice. Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, che i termini suddetti varranno anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

La polizza indennitaria decennale di cui all'art. 117, comma 11, del Codice dovrà essere costituita alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con massimale pari al valore dell'opera e limite di indennizzo fissato nel 40% del valore dell'opera realizzata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, garanzia di impermeabilizzazione e spese di ricerca del danno. Ai sensi del medesimo comma ultimo capoverso, l'Appaltatore dovrà presentare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con un massimale pari a € 5.000.000,00.

Articolo 38

MANUTENZIONE DELLE OPERE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore, il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranò inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, anche per singole parti d'opera, in coerenza con quanto previsto in CSA. Art 7.2.2.

Articolo 39

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, modelli informativi, librerie BIM, dati e rilievi digitali e informativi, contenuti informativi, nonché la documentazione a corredo e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati nell'ACDat, nel rispetto dei formati definiti dal Capitolato Informativo, la proprietà degli stessi si intende trasferita in via esclusiva alla Stazione Appaltante, ivi compresi eventuali diritti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, modelli informativi, librerie BIM, dati e rilievi digitali e informativi, contenuti informativi, nonché la documentazione a corredo e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, ivi compresi modelli informativi, librerie BIM, dati e rilievi digitali e informativi, contenuti informativi, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannato con sentenza passata in giudicato.

Il Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'Appaltatore del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice; oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentito l'Appaltatore l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo 40

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni, notizie o dati, ivi compresi quelli relativi a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dall'Appaltatore in esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L'Appaltatore ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell'avvenuta cancellazione. È fatta salva l'applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all'Appaltatore.

Resta inteso che l'Appaltatore si impegna inoltre a non pubblicare, diffondere o condividere, direttamente o indirettamente, su piattaforme di social media, forum online, blog o altri canali pubblici, qualsiasi informazione, dato, documento, immagine o contenuto relativo a:

- l'attività, l'organizzazione, i prodotti/servizi, i progetti o le strategie della Società;
- dati sensibili o personali di dipendenti, collaboratori, clienti o fornitori della Società;
- comunicazioni interne, documentazione riservata o qualsiasi informazione non destinata al pubblico.

L'Appaltatore garantisce inoltre che tutti i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione del presente contratto si atterranno al medesimo obbligo di riservatezza e divieto di pubblicazione, assumendosi la piena responsabilità per eventuali violazioni poste in essere da tali soggetti.

Il divieto si applica per l'intera durata del presente contratto e successivamente per un periodo di 24 mesi dalla sua cessazione, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società.

La violazione della presente clausola costituirà grave inadempimento e comporterà l'obbligo di risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, subiti dalla Società.

Articolo 41

MANLEVA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

Articolo 42

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 43

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: : “Garanzie”, “Coperture assicurative”, “Programmazione

dei Lavori”, “Tempistica dell’appalto”, “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Residui da lavorazione – Rifiuti”, “Terre e rocce da scavo”, “Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”, “Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore in materia di inquinamento ambientale”, “Prescrizioni in materia di sicurezza”, “Subappalti- Subcontratti”, “Avvalimento”, “Clausola Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
- c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo, avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento il superamento dell’ammontare complessivo delle penali della percentuale del 10% dell’importo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dalla precedente disposizione relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto, ovvero per il mancato possesso in fase di esecuzione dei requisiti di esecuzione indicati in corso di gara;
- b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente;

c) / *[da inserire in caso l'OE abbia dichiarato in sede di gara di aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti o non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 28, par. 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2022/2560 e i termini previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022 siano scaduti senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 di detto Regolamento]* la Commissione UE adotti una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, avendo il Contraente ricevuto contributi finanziari esteri considerati distorsivi del mercato interno /

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell'Appaltatore:

- 1) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

- a) l'Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall'art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
- b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI";
- c) l'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dall'articolo "CLAUSOLA/E SOCIALE/I" / ferma restando l'applicazione di eventuali penali; /
- d) nel corso dell'esecuzione, qualora i lavori eseguiti siano inferiori al 30% del valore complessivo del contratto, l'Appaltatore sia sprovvisto di patente o documento equivalente idoneo a poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. a causa di: (i) dotazione di crediti insufficiente (inferiore a 15); (ii) provvedimento di revoca; (iii) provvedimento di sospensione.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia prevista dal precedente articolo "GARANZIE".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale

L'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera, fatto salvo quanto stabilito all'art. 45 .

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare, fatto salvo quanto stabilito all'art. 45 . Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile all'Appaltatore, così come in ogni altro caso di cessazione anticipata dal contratto, la Committenza manterrà la proprietà dei modelli condivisi in ACDat e consegnati. La Committenza potrà utilizzare quanto prodotto dall'Appaltatore in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Informativo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO" così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia prevista all'articolo "GARANZIE". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno del Contraente inadempiente, ai sensi dell'art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

Articolo 44

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

[eventuale in caso di aggiudicazione disposta ai sensi dell'art.99, comma 3 bis del Codice] Il Committente, ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti autorità /.

Articolo 44 bis

CESSIONE ATTREZZATURE IN CASO DI RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale a seguito di Risoluzione ovvero di Recesso di cui rispettivamente agli art. 42 e 43, la Committente si riserva il diritto di acquistare dall'Appaltatore la TBM - che pertanto l'Appaltatore si obbliga ad alienare - e/o di subentrare nel contratto/i stipulato/i dall'Appaltatore medesimo per l'acquisto e/ o la disponibilità e/o il remanufacturing della TBM medesima e dei relativi componenti. Tali contratti dovranno pertanto contenere una clausola di subentro in favore di ASPI, con espresso e preventivo consenso del Venditore e/o del Fornitore al subentro.

L'opzione, riservata al Committente, di acquisto e/o di subentro comprende altresì l'acquisto e/o il subentro nei relativi contratti di fornitura dei conci prefabbricati di rivestimento e dei mezzi, attrezzature, impianti, ecc., dettagliatamente ed espressamente individuate dal Committente al momento dell'esercizio dell'opzione, necessarie all'utilizzo della TBM ai fini del completamento dello scavo (a titolo esemplificativo: il sistema di gestione dello smarino, i mezzi speciali, i carri ponte, gli impianti in situ a servizio dello scavo, ...).

In caso di esercizio, da parte del Committente, dell'opzione di acquisto, il corrispettivo della vendita sarà pari al valore dei mezzi e macchinari così individuato: $PacqASPI = PacqApp * ((Dt_{tot} - Dese) / Dt_{tot}) * k$

- PacqASPI = prezzo di acquisto in euro dei mezzi e macchinari per il Committente in caso di esercizio dell'opzione;
- PacqApp = prezzo di acquisto in euro dei mezzi e macchinari dell'Appaltatore presente nei contratti sottoscritti fra Appaltatore e Fornitori dei mezzi e macchinari. Questo valore, qualora l'acquisto delle attrezzature non fosse stato saldato, si riferisce alle sole quote già liquidate al Fornitore;
- Dt_{tot} = durata totale in mesi delle fasi di scavo come definito nel programma lavori a far data dall'intervenuto FAT;
- Dese = dura in mesi delle fasi di scavo eseguite a far data dall'intervenuto FAT e rilevata nello Stato Avanzamento Lavori antecedente all'atto di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del Committente;
- k = coefficiente di aggiustamento del prezzo in funzione dello stato d'uso dei mezzi e macchinari. Il coefficiente potrà assumere valori compresi fra 1 (massimo) e 0 (minimo) e sarà determinato sulla base di una perizia sottoscritta da un professionista con idonea abilitazione ed esperienza nominato congiuntamente fra le Parti precedentemente all'avvio delle operazioni di scavo. E' facoltà del Committente richiedere la perizia prima dell'esercizio dell'opzione di acquisto riservata, i cui costi saranno sostenuti congiuntamente fra le Parti. Nel caso in cui il Committente reputi non necessaria la richiesta della perizia il valore del coefficiente k da adottare è stabilito convenzionalmente pari ad 1.

Per i conci prefabbricati o altri materiali il subentro della Committente avverrà alle medesime condizioni del contratto stipulato dall'Appaltatore.

La Committente potrà esercitare l'opzione entro 120 giorni dalla risoluzione ovvero dal recesso dal contratto di Appalto, tramite comunicazione (via PEC) all'Appaltatore e, in caso di subentro nel contratto/i, anche al contraente ceduto.

Articolo 45

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, ovvero con riferimento agli obblighi in capo al medesimo Appaltatore relativi alle aree di cantiere di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la fideiussione di cui al precedente articolo "GARANZIE", fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

Articolo 46

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le Parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 47

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto o, comunque, a questo connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 48 /

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del Codice e dell'allegato V.2 al Codice.

Articolo 49

REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

/ [da aggiungere sempre per fornitori esteri UE] Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è:

Articolo 50

SPESE DELL'APPALTO

L'Appaltatore ha corrisposto l'imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del contratto e dei suoi allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti relativi anche alla gestione del contratto.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo aziendale: registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it indicando nell'oggetto della medesima la dicitura "registrazione contratto n. ..." entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all'articolo "TEMPISTICA DELL'APPALTO", l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità, al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sarà obbligo dell'Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest'ultimo – con le medesime modalità indicate al capoverso precedente – dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 51

CLAUSOLA ETICA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del

Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, l'applicazione di misure rimediali sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto all'articolo 43 "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante l'inquadramento del seguente QR Code:



Articolo 52

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella "scheda antiriciclaggio" sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.

Articolo 53

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società nonché dati dei dipendenti, delegati e collaboratori incaricati di negoziare, instaurare e gestire il rapporto contrattuale) verranno trattati in ragione delle finalità del presente contratto ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Titolari del trattamento ai fini del presente contratto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è ..., quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- L'Appaltatore ...

Articolo 54

DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITÀ AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA

PRIVACY

In attuazione del Protocollo di Legalità, allegato al presente contratto, il Committente si è dotato di una piattaforma per la banca dati, che si configura come un "repository informatico" in cui raccogliere, archiviare e conservare la documentazione fornita dall'Appaltatore e dai soggetti appartenenti alla sua "Filiera" (sub-appaltatori, sub-contraenti) e/o acquisita da soggetti terzi per i lavori di cui al presente Contratto. Nell'ambito delle attività di implementazione e gestione di tale banca-dati, il Committente provvederà al trattamento delle/dei informazioni/dati personali ("dati") della propria "Filiera", in qualità di Titolare, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e del D.lgs. 196 del 2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità per tali attività, in relazione al trattamento dei dati personali, ancorché compiute dai responsabili, dai suoi dipendenti o dai collaboratori in genere, di cui la stessa si avvarrà nell'esecuzione di quanto indicato nel presente Contratto.

Allorquando la Committente deleghi l'Appaltatore ai sensi di quanto previsto all'art. 4.5. del Protocollo di Legalità, le attività di alimentazione/implementazione della banca dati (acquisizione ed inserimento della documentazione), esso è "Responsabile" del trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Tale banca dati inoltre sarà resa disponibile dal Committente a Soggetti Terzi/Autorità individuati nel Protocollo anzidetto, individuati quali "Titolari autonomi" del trattamento dei dati per le attività di consultazione/analisi/acquisizione/estrazione (anche tramite download) della documentazione caricata nella Piattaforma, di loro rispettiva competenza, in esecuzione di obblighi di legge e/o degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità.

Al fine di ottenere l'accesso alla Piattaforma, ai Titolari autonomi e al Responsabile sono fornite le credenziali di accesso (username e password) in relazione a specifici profili il cui trattamento, unitamente ad eventuali dati personali dei soggetti autorizzati/incaricati dagli stessi (per esempio: responsabili, loro dipendenti o collaboratori), forniti in fase di accesso alla Piattaforma, è svolto dalla Committente in qualità di "Titolare" (ai sensi dell'art. 4, n.7 del GDPR).

I dati dovranno essere trattati dai Titolari autonomi e dal Responsabile del trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e della normativa privacy applicabile, garantendo il rispetto delle istruzioni per il corretto funzionamento ed utilizzo del data base stesso.

Gli accessi e le operazioni effettuate durante la permanenza nel Data Base sono tracciati mediante registrazione dei log di sistema.

Resta inteso che i dati in argomento saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui tali informazioni/dati personali sono raccolti e trattati, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria anche per effetto di una contestazione in sede giudiziale.

I dati personali saranno elaborati, con strumenti informatici e telematici, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto delle misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal GDPR e dal Codice Privacy.

In relazione a quanto sopra ed, in particolare, alla presentazione della documentazione anzidetta e/o alla comunicazione dei dati personali, inclusi anche nella documentazione medesima, al Committente, come previsto dal Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si assume l'obbligo di informare del trattamento di dati personali tutti i propri dipendenti e gli altri soggetti appartenenti alla "Filiera, che sarà eseguito, ove necessario, dalla Committente anche mediante la banca-dati succitata, come sopra previsto, nonché di ottemperare agli altri eventuali adempimenti previsti dalla normativa privacy.

L'Appaltatore si impegna a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità e/o danno che possa derivare da reclami e/o contestazioni mosse dai soggetti anzidetti per il mancato o parziale adempimento delle prescrizioni in materia privacy in capo all'Appaltatore stesso.

Articolo 55

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In attuazione dell'art. 4.5 del Protocollo, il Committente ha conferito delega all'Appaltatore per le attività di alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati, di cui al precedente articolo "DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA' AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA PRIVACY".

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto e dell'anzidetta delega comporta per l'Appaltatore di trattare dati di natura personale, in particolare dati ex art. 10 GDPR, di cui il Committente è

Titolare, lo stesso provvederà a nominare, con separata lettera allegata al presente contratto, l'Appaltatore quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari l'Appaltatore si impegna a designare come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati.

Articolo 56

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 57

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo 43 "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA". Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo 58

PENALI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Le Parti concordano che, in caso di violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui:

- all'articolo 4 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui al punto 13 del suddetto articolo 4;
- all'articolo 5 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui ai punti 10 e 11 del suddetto articolo 5;
- all'articolo 6 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui ai punti 11 e 13 del suddetto articolo 6;
- all'articolo 8 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui al punto 10 del suddetto articolo 8;

- all'articolo 11 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest'ultimo le penali di cui al punto 8 del suddetto articolo 11.

In ossequio all'articolo 10 "Applicazione delle Sanzioni" del Protocollo di Legalità, l'Affidatario si impegna:

- ad applicare ai propri Subcontraenti le penali previste e determinate dal Protocollo di Legalità in caso di violazione da parte di quest'ultimi alle prescrizioni dello stesso comportanti l'irrogazione di penali;
- a dare comunicazione delle penali applicate nei confronti dei propri subcontraenti al Soggetto Aggiudicatore e alla Prefettura competente;
- affinché anche i propri subcontraenti diano comunicazione alla Prefettura competente e al Soggetto Aggiudicatore dell'applicazione della penale nei confronti dei propri aventi causa;
- ad accantonare le penali riscosse dai propri subcontraenti e a versare le medesime al Soggetto Aggiudicatore, il quale ne disporrà ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del Protocollo di Legalità.

In ogni caso, le Parti concordano che le penali saranno applicate e i relativi introiti gestiti secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 10 del Protocollo di Legalità.

Articolo 59

OBBLIGHI CONNESSI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Genova e dal soggetto aggiudicatore in data 04/03/2024.

L'Appaltatore dovrà – da subito - ottemperare ai compiti, obblighi e prescrizioni previste dal Protocollo, anche se il sistema automatizzato di controllo accessi, così come la piena funzionalità della piattaforma informatica, potrà essere messo in funzione soltanto progressivamente durante la fase dell'acquisizione delle aree e dell'allestimento dei cantieri, periodo in cui l'Appaltatore sarà ancora impegnato con installazione di recinzioni, cancelli, impianti di controllo e vari apprestamenti a servizio della sicurezza degli accessi. L'operatività della piattaforma e l'automatizzazione dei controlli legati al Protocollo dovrà comunque essere ultimata entro 90 gg dalla consegna dei lavori (termine soggetto ad apposita penale, vedi Allegato D – *Milestone contrattuali*).

L'Appaltatore si impegna inoltre a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole di cui all'art 7 "Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo"

a) Clausola n. 1.

Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura – UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di indicazione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'articolo 319 quater, comma 1, cp;

b) Clausola n.2.

Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano ad avvalersi della clausola espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti di impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta la misura cautelare ossia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-*quater*, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Ed inoltre si impegna ad inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole di cui all'art 8 "*prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa*":

c) Clausola n.3.

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivati. Della denuncia e' tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare il soggetto aggiudicatore.

d) Clausola n.4.

La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Genova e dal soggetto aggiudicatore in data 04/6/2024 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto.

e) Obblighi

a) l'obbligo per affidatario e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per l'affidatario di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui alle precedenti clausole 3 e 4 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;

c) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia Bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa all'affidatario;

d) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

Articolo 60

PENALI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE

Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010, le Parti stabiliscono che sono previste le sanzioni sottoindicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel Protocollo MGO] In caso di violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui all'articolo 7 "Sanzioni" del Protocollo MGO, saranno applicate a quest'ultimo tutte le penali di cui al suddetto articolo 7.

In ossequio all'articolo 8 "Procedimento sanzionatorio" del Protocollo MGO, le Parti concordano che:

- le violazioni di cui all'articolo 8 del Protocollo MGO commesse da parte dei propri subcontraenti, saranno immediatamente comunicate dall'Affidatario al Soggetto Aggiudicatore e alla Direzione Investigativa Antimafia;
- i procedimenti di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione e di gestione dei relativi introiti delle penali applicate avverranno secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 8 del Protocollo MGO.

* * *

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente contratto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

* * *

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External Access Client (EAC) di EasyCon, a cui l'Appaltatore è tenuto a registrarsi ed effettuare l'accesso, all'interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l'Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli stessi.

/ [in caso di contratto con fornitore estero²:

Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradepertalia@pec.autostrade.it.

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente.

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] Il presente contratto è redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata; lo stesso è scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.

L'Appaltatore dovrà restituire la copia "per accettazione" del presente contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:

Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

.....

(.....)

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]

per accettazione /

L'APPALTATORE

.....

(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: "Ammontare del Contratto", "Anticipazione", "Revisione Prezzi",

“Garanzie”, “Coperture assicurative”, “Programmazione dei Lavori”, “Tempistica dell’appalto”, “Riserve dell’Appaltatore”, “Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, “Pagamenti”, “Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”, “Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore”, “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori”, “Interferenze”, “Residui da lavorazione – Rifiuti”, “Terre e rocce da scavo”, “Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore in materia di inquinamento ambientale”, “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “Clausola/e sociale/i” , “Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza”, “Prescrizioni in materia di sicurezza”, “Attività di Audit”, “Modifica del contratto in corso di esecuzione”, “Cessione del credito o del contratto”, “Subappalti - Subcontratti”, “Avvalimento”, “Danni da forza maggiore”, “Collaudo e Garanzie”, “Manutenzione delle Opere”, “Proprietà industriale e commerciale - Brevetti”, “Manleva”, “Impegno di riservatezza”, “Pubblicità”, “Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa”, “Recesso”, “Esecuzione in danno”, “Risarcimento danni – indennizzi”, “Risoluzione delle controversie – Foro competente”, “Spese dell’appalto”, “Clausola etica”, “Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto”, “Definizione dei compiti e responsabilità ai fini della vigente normativa privacy”, “Risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.”, “Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Legalità”, “Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere”.

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]

per accettazione /

L’APPALTATORE

.....

(.....)

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] **Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

/